



COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



Touring Club Italiano

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 000010 del 29.04.2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA DEL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA DI PALENA, SCUOLA DELL'INFANZIA DI PALENA E TANA DEGLI ORSETTI.

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;

RICHIAMATE:

- le proprie precedenti ordinanze n. 5 del 17.04.2021 e n. 6 del 18.04.2021 con le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, rispettivamente, del plesso della Scuola Primaria di Palena e della Scuola dell'Infanzia e del servizio integrativo per la prima infanzia "La Tana degli Orsetti" da lunedì 19 aprile 2021 a venerdì 23 aprile 2021 (incluso);

- la propria precedente ordinanza n. 9 del 23.04.2021 con la quale è stata prorogata la sospensione delle attività didattiche in presenza del plesso della Scuola Primaria di Palena e della Scuola dell'Infanzia e del servizio integrativo per la prima infanzia "La Tana degli Orsetti" fino al 30 aprile 2021 (incluso).

RILEVATO che ad oggi il focolaio è ancora in atto e si registrano quotidianamente nuovi casi e nuove quarantene tanto che ad oggi la situazione è di 42 casi positivi e 54 isolamenti quarantenari fiduciari.

CONSIDERATO che sulla base di quanto sopra si rende necessaria la sospensione delle attività didattiche in presenza per il plesso della scuola primaria di Palena considerato il rischio estremamente elevato di ulteriore diffusione del virus all'interno della popolazione scolastica e fra la popolazione residente.

DATO ATTO che il Dirigente Scolastico garantisce di assicurare l'attivazione della didattica digitale integrata a distanza agevolando le famiglie che hanno figli in classi diverse.

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali

ORDINA

- Da lunedì 03 maggio 2021 a sabato 8 maggio 2021 (incluso) sono sospese le attività didattiche in presenza del plesso della Scuola Primaria, della Scuola dell'Infanzia e del Servizio Integrativo alla prima infanzia "La Tana degli Orsetti di Palena".

DISPONE

la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Chieti
- Al Comando Stazione Carabinieri di Palena;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Palena;
- All' Ufficio di Polizia Locale;
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Palena - Torricella Peligna;
- Ai Sindaci dei Comuni di Lettopalena e Taranta Peligna;
- Alla Ditta Autonoleggio Ferrara che gestisce parte del servizio di trasporto scolastico;



COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



Touring Club Italiano

- All'ATI delle cooperative Coopersangro Servizi e Blue Line che gestiscono il servizio di refezione scolastica.

La pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

IL SINDACO
F.to Claudio D'Emilio